



FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera C.I.C.R. del 04.03.2003 e provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 29.07.2003 e successivi aggiornamenti normativi.

CONDIZIONI APPLICATE al 4° TRIMESTRE 2019

Informazioni sull'Intermediario	Agente in attività finanziaria e/o Mediatore Creditizio	
Intermediario Albo EX 106 : M.C.FAMILY s.p.a.	Il proponente	
<u>Sede Legale</u> -VI DUOMO 305 80133 Napoli		
Cap. Sociale. €3.000.000,00 i.v.		
R.E.A. e/o C.C.I.A.A. Na 899716		
P.Iva. 04904060656 - Albo ex 106 B.I. n°155		
Codice meccanografico : 337006	Sede legale	
Iscrizione Albo RUI-ISVAP E000634852	Codice fiscale - UIC	
	Partita IVA - RUI	

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento disciplinata per legge. È un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, che possono ottenerlo cedendo alla banca finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avviene mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il cliente lavora. I finanziamenti prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita impiego. Nel primo caso la compagnia di assicurazione si assume l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del cliente, mentre in caso di perdita di impiego è salvo il diritto della compagnia di assicurazione di rivalersi sul cliente ivi comprese le eventuali liquidazioni dovute gli a qualunque titolo. Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo". Per altre tipologie di prestiti vedi il foglio informativo del prestito finalizzato e di prestito personale.	La delegazione di pagamento è un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti e parificati, i quali possono delegare l'amministrazione presso la quale dipendono a trattenerne mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio per un periodo massimo di 120 mesi al fine di ottenere un finanziamento. La delega di pagamento è disciplinata dagli articoli 1269 e 1723 del codice civile sul mandato irrevocabile. Per i dipendenti dello Stato si fa riferimento alle circolari del Ministero del Tesoro n. 46 dell'8 agosto 1996, n. 63 del 16 ottobre 1996, n. 29 del 11 marzo 1998. Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tipo di credito	Cessione V° Stipendio	Delegazione di pagamento
T.A.N.(1) (tasso annuo nominale per il calcolo degli interessi) max	4,55%	4,55,00%
Durata mesi	da 24 a 120	da 24 a 120
TAEG(2) max finanziamenti d'importo fino a Euro 15.000 (tasso soglia)	18,200%	14,7625%
max finanziamenti d'importo oltre Euro 15.000	14,1625%	14,7625%
Periodicità di scadenza delle rate	Mensile Posticipata	Mensile Posticipata
Calcolo degli interessi	Anno Civile	Anno Civile
Valuta per imputazione interessi a debito	Data Scadenza Rata	Data Scadenza Rata
Tasso annuo di mora	TAN + 2%	TAN + 2%
Commissioni bancarie calcolate sul capitale lordo mutuato max	4,50%	4,50%
Commissioni complessive Intermediario	MAX 10%	MAX 10%
Commissioni complessive Agente/mediatore	MAX 15%	MAX 15%
Commissioni su eventuale anticipo (dovute solo in caso di richiesta)	Max 1%	Max 1%
Polizza vita e rischi diversi impiego(*)	Max 9%	Max 9%
Imposta sostitutiva, ove dovuta (durata superiore a 18 mesi)	0,25% dell'importo erogato	0,25% dell'importo erogato
Spese fisse	MAX € 200,00	MAX € 200,00
Spese/commissioni per estinzione anticipata	0% sul capitale residuo	0% sul capitale residuo
Spese di per singolo invio estratti conto e comunicazioni periodiche	Max 1 Euro	Max 1 Euro
Spese di esazione rata dell'intermediario	Max 5 Euro	Max 5 Euro
Rimborso spese per informazione precontrattuale	Max 10 Euro	Max 10 Euro
Spese per emissione duplicati	Max 20 Euro	Max 20 Euro

1- T.A.N.: Modalità di calcolo degli interessi: con piano di ammortamento alla "francese" tasso annuo nominale (T.A.N.) con riferimento all'anno civile (divisore 360).

2- T.A.E.G.: Tasso Annuo Effettivo Globale - I.S.C. attuale

(*) valore puramente indicativo variabile in base all'ammontare del finanziamento, all'età anagrafica ed all'anzianità di servizio del cliente ed alla diversa valutazione del rischio rilevato dall'assicurazione.

PRINCIPALI CLAUSE CONTRATTUALI

Risoluzione del contratto

Sono cause di risoluzione il diritto del contratto ex art. 1456 c.c. e di decadenza del beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c.

- a) la cessazione del rapporto di lavoro; b) la sospensione o riduzione di stipendio/salario o dell'assegno mensile per qualsiasi causa; c) il mancato versamento anche di una sola rata alla scadenza pattuita.

Estinzione anticipata

Il cedente prende atto che in caso di anticipata estinzione del prestito, saranno rimborsate le commissioni bancarie e le spese amministrative. Il costo polizza Rischio Vita ed impiego sarà riconosciuto dall'Istituto assicurativo a cui è stato versato il premio (dietro specifica richiesta). I costi "up front" non saranno oggetto di restituzione.

Variatione rapporto di lavoro e estensione degli effetti della cessione

Qualora il "Cedente" passasse alle dipendenze di altro Ente, autorizza sin d'ora il "Cessionario" a notificare il presente contratto al nuovo Ente affinché questo operi sullo stipendio/salario od assegno che gli corrisponderà, sia pure in qualità di

Qualora il Richiedente il finanziamento passasse alle dipendenze di altro Ente, si obbliga a notificare senza ritardo il nuovo Ente ed a quest'ultimo l'esistenza del residuo prestito contratto con la banca affinché questa operi sullo stipendio/salario od assegno o altre



Codice pratica

<p>avventizio, la ritenuta, fino all'estinzione del prestito, della quota oggetto di cessione. Agli effetti di cui sopra il "Cedente" si impegna a denunciare il trasferimento al "Cessionario" nonché all'Amministrazione dalla quale si trasferisce perché questa possa inviare alla nuova Amministrazione, anche se non compresa fra quelle indicate all'art.1 del D.P.R. 180/50, il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità di legge.</p> <p>In caso di "cessazione" del rapporto di lavoro, il cedente autorizza il proprio datore di lavoro a trattene su dette somme, e liquidare, l'importo delle rate ancora da pagare fino all'integrale saldo del credito vantato dalla Cessionaria, come risulterà dal conto estintivo che verrà inviato tempestivamente dalla Cessionaria. Parimenti il "Cedente" consente che la trattenuta di cui sopra venga effettuata da qualsiasi ente di previdenza o di assicurazione a cui il "Cedente" sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il "Cedente", inoltre, si impegna per tutta la durata della cessione a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29/5/1982, n. 297 se ed in quanto a lui applicabile.</p>	<p>somme che gli corrisponderà a qualunque titolo, sia pure in qualità di avventizio, la ritenuta delle rate mensili del prestito. Tutte le spese, gli oneri e le perdite, anche di valuta, che la banca dovesse sostenere per la notifica e per il fatto stesso del passaggio ad altro datore di lavoro saranno a carico del Richiedente</p>
--	---

Contratti assicurativi

<p>A maggiore garanzia del debito contratto con la presente scrittura il "Cedente" si obbliga a stipulare, ad esclusivo beneficio del "Cessionario", con una società di Assicurazione di gradimento di quest'ultimo, polizze vita e contro rischi di impiego, a premio unico, per l'ammontare complessivo delle quote come sopra cedute e per il periodo di ammortamento del prestito concesso, compresa la eventuale proroga di cui al successivo Art.4. Detta polizza, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non esime il "Cedente" dall'obbligo di estinguere il finanziamento e l'Amministrazione dagli obblighi di cui all'Art.4. Per effetto di tali polizze il "Cedente" prende atto che l'Assicurazione resterà surrogata al "Cessionario" per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa Assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del "Cedente" assicurato o dell'Amministrazione debitrice ceduta.</p>	<p>Il prestito è assistito da polizza assicurativa che viene stipulata dal Richiedente il finanziamento ad esclusivo beneficio della banca, con Compagnia di Assicurazione gradita alla banca medesima, per i rischi della Vita, nonché di perdita dell'occupazione e di riduzione della retribuzione per l'ammontare complessivo del prestito e per l'intero suo periodo di ammortamento, compresa la sua eventuale proroga; detta polizza, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non esime in alcun modo il Richiedente dall'obbligo di estinguere il finanziamento.</p>
--	--

Variazione dell'indirizzo di residenza o trasferimento del rapporto di lavoro

<p>Il Cedente è obbligato a comunicare ogni sua variazione di indirizzo di residenza o il trasferimento, anche di dipendenza lavorativa, al Cessionario o, per esso, alla Società procuratrice così come l'amministrazione da cui si allontana è tenuta a comunicare a quella ove assumerà il servizio il conto della cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.</p>	<p>Tutte le comunicazioni (vedi Documento di Sintesi e Rendiconto del rapporto con periodicità annuale) saranno effettuate al domicilio del Richiedente indicato nel presente atto. Il Richiedente si impegna a comunicare per iscritto ogni sua variazione di indirizzo di residenza o il trasferimento anche di dipendenza lavorativa.</p>
--	--

Reclami/Organi e procedure di composizione stragiudiziale

<p>Il Cedente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Cessionario all'indirizzo indicato nel foglio informativo consegnato dalla Società Procuratrice prima della conclusione del contratto, oppure scrivendo all'indirizzo mail info@mcfamily.it, la quale sarà tenuta a fornire risposta nel termine di gg 30 dal ricevimento. La M.C.Familyspa aderisce altresì alle norme dell'Arbitro Bancario Finanziario nonché alle disposizioni emanate dalla Banca D'Italia in data 18 giugno 2009 in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La relativa procedura è consultabile sul sito www.mcfamily.it sezione Trasparenza.</p>	
--	--

Foro competente

<p>Foro competente. Le controversie che abbiano ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha Sede Legale l'Intermediario. Le notificazioni anche giudiziarie saranno effettuate nel luogo di residenza del cedente/delegante, salvo diversa residenza successivamente comunicata a mezzo lettera racc. A.R.</p>
--

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO

Ammortamento	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate
Capitale Residuo	Ammontare del prestito (in linea capitale, non comprensivo degli interessi) che il Cedente/Delegante deve ancora versare al Cessionario/Mandante
Cessione del quinto dello stipendio	Quota massima dello stipendio che può essere ceduta alla banca finanziatrice
Durata del finanziamento	Intervallo temporale concordato tra il Cessionario/Mutuante, o per esso la Società Procuratrice ed il Cedente/Delegante entro cui quest'ultimo dovrà restituire il prestito unitamente agli interessi maturati ed attualizzati.
Erogazione	Atto attraverso cui il Cessionario/Mutuante o, per esso, la "Società Procuratrice" versa a favore del Cedente/Delegante l'importo concesso in prestito.
Estinzione anticipata	Facoltà da parte del Cedente/Delegante di estinguere anticipatamente il debito, rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di un onere aggiuntivo.
Garanzia	Valore richiesto dal Cessionario/Mutuante per la concessione di un prestito, su cui il Cessionario/Mutuante si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (pegno o ipoteca) m, personali (fideiussione), convenzionali od assicurative a copertura dei rischi vita e di impiego.
Interessi di mora	Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente/Delegante in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.
Rata/Quote	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato) - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
Società Procuratrice	Intermediario che, in forza di procura speciale conferita dal Cessionario/Mutuante e di un accordo convenzionale con lo stesso, opera in suo nome e per suo conto per il perfezionamento delle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/delegazione di pagamento o di quota dello stipendio.
Tasso Fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento unitamente al "Documento contenente i principali diritti del cliente" alla "Proposta di contratto", al "Documento di sintesi", a copia della "Guida pratica A.B.F. - risoluzione stragiudiziale delle controversie".

data Il cliente _____ Timbro e firma del proponente _____